

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ PGS CAGLIARI SLOT “

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita in Cagliari, c/o Oratorio Salesiano S. Paolo piazza Giovanni XXIII, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “ PGS CAGLIARI SLOT”.

Art. 2 – Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica, in particolare, della disciplina sportiva dello slot intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina sportiva. Potrà comunque sviluppare e diffondere tutte le discipline sportive che il Consiglio Direttivo riterrà di attivare per i propri soci.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive praticate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva in genere. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa associazione delibererà di aderire.
5. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazione sportive nazionale, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa associazione delibererà di aderire che dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
7. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutte persone fisiche che chiedono di partecipare alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e **tesseramento alla Federazione sportiva o all'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza**. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono fare parte dell'associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono fare parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto **di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo**. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) Dimissioni volontarie;
 - b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea ordinaria, alla quale deve essere convocato il socio l'interessato si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - a) **L'assemblea generale dei soci**
 - b) Il presidente
 - c) Il consiglio direttivo

Art. 8 – Funzionamento dell'assemblea

1. **L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.** Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, da una dei soci legittimamente intervenuti all'assemblea e designato dalla maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali mediante elezione non è consentito ai candidati di ricoprire la carica di scrutatori.
5. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
6. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare nella sola assemblea ordinaria, per mezzo di delega scritta, un solo associato, oltreché se stesso.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre dell'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
3. L'assemblea ordinaria ha il compito di
 - a) Eleggere il presidente del Consiglio direttivo;
 - b) Eleggere i componenti il consiglio direttivo;
 - c) Votare il bilancio consuntivo;
 - d) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali
 - e) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 11 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.
2. Nell'assemblea straordinaria non sono ammesse deleghe;
3. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
4. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. In caso di convocazione ai sensi del precedente punto 3) l'ordine del giorno dell'assemblea potrà contenere, e l'assemblea potrà discutere, solo gli argomenti che hanno originato la richiesta.

Art. 13 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da **TRE** membri eletti dall'assemblea nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i consiglieri rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non

eletto, in ordine di votazione. Ove venga a mancare tale possibilità il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti. I consiglieri così eletti resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte da consiglio direttivo decaduto.

Art.15 – Convocazione direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto dal Presidente. La convocazione deve contenere la sede, l'ora e il giorno della riunione, nonché l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

Art.16 – Compiti del Consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) stabilire annualmente l'entità della quota associativa;
 - d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire **almeno una volta all'anno** e convocare l'assemblea straordinaria ne rispetto del dettato di cui all'articolo 12;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione in ogni evenienza. Per delega del Consiglio direttivo dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Art. 18 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 20 - Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, quest'ultimo da **sottoporre all'approvazione assembleare**. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo, copia del bilancio stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Art. 21 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre immediatamente successivo.

Art. 22 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione.

Art. 23 – Sezioni

1. L'assemblea ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e di soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione di appartenenza.

Art. 25 – Scioglimento.

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salve diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 Norma di rinvio

1. Per quanto espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva nazionale e dell'Ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.